

Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi - ONLUS**STATUTO 2015**

Lo Statuto è stato approvato dal XXV Congresso Nazionale ENS il 4 giugno 2015 ed iscritto dalla Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo nel Registro delle Persone Giuridiche ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 in data 23 luglio 2015.

Art. 14 **Doveri dei Dirigenti - Segreto d'ufficio**

I componenti degli organi ENS sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio e delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza dei dati personali.

Ogni Sezione Provinciale ha l'obbligo di inviare semestralmente al Consiglio Regionale e alla Sede Centrale, l'elenco nominativo aggiornato dei soci effettivi ed aggregati con allegata la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della quota associativa. Per i soci sostenitori dovrà essere inviato ogni sei mesi esclusivamente l'elenco nominativo.

In caso di violazione dei commi precedente si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'art. 17 dello Statuto.

Art. 15 **Diritti e doveri dei soci**

I soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa secondo i principi del presente Statuto.

I soci hanno il dovere di rispettare lo Statuto, il Regolamento Generale Interno (RGI), il Codice Etico dell'Ente, gli atti deliberativi, di indirizzo e le circolari degli organi dell'ENS.

I soci effettivi e aggregati hanno il dovere di versare la quota associativa determinata dall'Assemblea Nazionale.

I soci dell'Ente sono tenuti inoltre:

- a. al rispetto ed alla lealtà nei confronti dell'Ente, dei dirigenti, dei collaboratori, dei funzionari e degli altri soci dell'ENS;
- b. al rispetto dei principi di apertività dell'ENS astenendosi da azioni di propaganda politica nelle proprie sedi locali;
- c. i soci effettivi e aggregati a pagare l'annuale quota sociale attraverso la delega INPS o mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato della Sede Centrale o bollettino postale su conto corrente postale della Sede Centrale entro il 31 gennaio. Le modalità di versamento della quota sociale saranno demandate all'Assemblea Nazionale;
- d. in concomitanza delle Assemblee Provinciali, Regionali e del Congresso Nazionale il socio effettivo e aggregato, per esercitare il diritto di voto, deve risultare in regola con il pagamento della quota sociale;
- e. è fatto divieto a chiunque di usare simboli e strumenti dell'ENS in occasione di partecipazione a competizioni elettorali politiche o amministrative;
- f. i dirigenti dell'ENS, nazionali, regionali e provinciali, che si candidano a competizioni elettorali, decadono dalla carica e inoltre non possono ricoprire incarichi all'interno di partiti e/o movimenti politici;
- g. coloro che sono eletti nei Comuni, Province, Regione e/o nel Parlamento o nominati assessori negli Enti Locali non possono candidarsi alle cariche sociali dell'ENS se non dopo aver rinunciato alla carica politica;
- h. gli atti ed i comportamenti passibili di sanzioni disciplinari sono valutati con maggior rigore se il socio è un dirigente;
- i. i soci che ricoprono cariche sociali all'interno dell'ENS non possono, a pena di decadenza, far parte a qualsiasi titolo di altre associazioni, cooperative, consorzi ed organismi che perseguano finalità contrarie e/o concorrenti a quelle dell'ENS salvo deroga motivata ed autorizzata dal Consiglio Direttivo, la rinuncia all'incarico incompatibile e/o alla qualità di socio deve essere comunicata per iscritto agli organi interessati entro quindici giorni dal momento della contestazione dell'incompatibilità formulata dal Consiglio Direttivo anche su segnalazione dei Consigli Regionali e/o delle Sezioni Provinciali;

- j. coloro che ricoprono cariche in altre associazioni, consorzi, cooperative, federazioni, organismi ed enti che attuano una politica contraria e/o concorrente alle finalità istituzionali dell'ENS non possono esserne soci.

Art. 16

Perdita della qualità di socio:

La perdita della qualità di socio si verifica nei seguenti casi:

- a. per decesso;
- b. per recesso volontario, senza che questo comporti la restituzione della quota associativa, da comunicarsi con raccomandata a.r. o mezzo equipollente alla Sezione di appartenenza, al Consiglio Regionale e alla Sede Centrale;
- c. per mancato rinnovo della tessera;
- d. per mancato pagamento della quota associativa con bonifico o bollettino postale entro il 31 gennaio;
- e. per provvedimento di espulsione;
- f. per aver rifiutato, impedito, ritardato e/o ostacolato il passaggio di consegne anche nei commissariamenti straordinari o ritardato, impedito e/o ostacolato le visite ispettive o i commissariamenti *ad acta*, in tal caso la perdita dei diritti è deliberata dal Consiglio Direttivo ed ha effetto *ex tunc*.

Colui che perde i diritti associativi ai sensi della lettera f del precedente comma non può essere nuovamente tesserato prima di trentasei mesi.

Contro la perdita dei diritti associativi ai sensi della lettera f del comma 1 del presente articolo, può essere proposto ricorso al Collegio dei Probiviri entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della perdita dei diritti associativi che avverrà per raccomandata AR o con mezzo equipollente al diretto interessato.

Art. 17

Provvedimenti disciplinari

I soci che vengono meno all'osservanza dei doveri previsti dallo Statuto, dal Codice Etico, dai regolamenti e circolari, dalle disposizioni dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo, dei Consigli Regionali e delle Sezioni Provinciali sono passibili dei provvedimenti disciplinari descritti nei successivi commi inflitti con la procedura di cui all'art. 42 che regola il procedimento disciplinare.

La censura è inflitta ai soci che abbiano commesso atti che hanno arrecato danno all'immagine dell'ENS, dei suoi organi o di altri soci o violazioni delle norme statutarie e regolamentari.

La censura è inflitta, tra l'altro, anche nell'ipotesi di comunicazioni a mezzo social network e/o siti internet che abbiano leso l'immagine dell'Ente o degli organi che lo rappresentano.

La sospensione è inflitta ai soci che siano stati soggetti più volte a censura o che con i loro atti o comportamenti abbiano commesso in misura grave gli atti sanzionabili con la censura.

La sospensione potrà essere disposta, tra l'altro, anche nell'ipotesi di omesso controllo da parte dei responsabili dell'Ente sull'attività svolta dai propri diretti sottoposti.

La durata della sospensione non può essere inferiore a tre mesi né superiore a diciotto mesi.

La sospensione comporta la perdita temporanea dei diritti associativi e il divieto di frequentare le sedi sociali Circoli ENS e le Rappresentanze intercomunali per tutta la durata del provvedimento.

In caso di particolare gravità e urgenza, il Consiglio competente adotta il provvedimento della sospensione cautelativa ovvero demanda al Collegio dei Probiviri l'emissione del provvedimento cautelare in attesa che lo stesso decida nel merito.